




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3261

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra

N. 337 – 15 marzo 2016



CAMERA DEI DEPUTATI  
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3261

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce  
un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,  
da una parte, e l'America Centrale, dall'altra

N. 337 – 15 marzo 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

### Informazioni sul provvedimento

<b>A.C.</b>	3261
<b>Titolo:</b>	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	sì riferita al testo presentato alla Camera
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione
<b>Sede:</b>	in sede referente

Il testo dell'Accordo si compone di 363 articoli, ripartiti in 5 Parti eventualmente suddivise in Titoli, da 21 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi e da un Protocollo relativo alla cooperazione culturale<sup>1</sup>.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

(euro)

<b>ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO</b>	
	<b>A decorrere dal 2016</b>
<b>Art. 3</b> disegno di legge di ratifica	20.160

<b>DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO E DELL'ALLEGATO III CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</b>	<b>ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</b>
	La <u>relazione tecnica</u> afferma che la parte IV (Commercio) dell'Accordo in questione è in applicazione provvisoria, in virtù della clausola di cui all'articolo 353, parte IV, <u>a partire dal 1° agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2012 per El Salvador e Costa Rica e dal 1° dicembre 2013 per il Guatemala.</u> Il funzionamento del Consiglio di associazione e dei vari Comitati, previsti dagli articoli da 4 a 11 dell'Accordo, è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui <u>spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio europeo.</u> Si ravvisa un'ipotesi di spesa per il bilancio nazionale solo nel caso di <u>eventuali missioni relative alla partecipazione di funzionari italiani</u> appartenenti alla fascia dirigenziale alle previste attività di reciproca

<sup>1</sup> L'Accordo in esame è finalizzato a favorire il dialogo politico, la cooperazione ed il commercio fra UE e il Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama (di seguito America centrale). Sul piano della cooperazione sono previste forme di collaborazione in molteplici settori – quali la lotta al terrorismo e al traffico di armi, lo sviluppo e coesione sociale, l'immigrazione, l'ambiente, lo sviluppo economico e commerciale, l'integrazione regionale, la cooperazione culturale e audiovisiva – allo scopo anche di favorire una maggiore integrazione sociale.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO E DELL'ALLEGATO III CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>assistenza in materia doganale, stabilite nel Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (cfr. artt. 7, 9, 11 e 12 dell'Allegato III all'Accordo).</p>
<p><b>Articolo 83, paragrafo 1, dell'Accordo</b> prevede che ciascuna Parte sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente alle tabelle di cui all'Allegato I dell'Accordo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti dell'America centrale – nella misura del 25 per cento dell'importo dei dazi stessi a titolo di rimborso da parte europea delle spese di riscossione – potrebbero trovare compensazione nel venire meno delle corrispondenti spese; ciò, secondo la relazione tecnica assicurerebbe la neutralità del meccanismo in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 200, dell'Accordo,</b> disciplina le condizioni relative al trasporto marittimo internazionale. Le norme, fra l'altro, prevedono che le Parti accordano alle navi battenti bandiera dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, i diritti e gli oneri a ciò connessi, l'uso di infrastrutture e dei servizi marittimi.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> rammenta che l'applicazione provvisoria dell'Accordo, già sopra richiamata, ha come effetto l'equiparazione delle navi battenti bandiera degli Stati centroamericani e delle navi operate da compagnie di navigazione dei medesimi Stati, ancorché non abbiano la stessa bandiera, alle navi nazionali. Pertanto, allo stato attuale, l'Accordo è già da considerarsi legislazione vigente.</p> <p>In materia di <b>introiti imputabili al bilancio pubblico</b>, l'attuazione della clausola contenuta nell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dell'Accordo comporterà l'emanazione di misure amministrative interne di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volte a estendere il trattamento nazionale in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi operate da prestatori di servizi del Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, del Nicaragua, di Panama e dell'Honduras.</p> <p>La relazione tecnica informa che tali misure amministrative sono del tutto conformi alla normativa attualmente vigente in Italia (legge 9 febbraio 1963, n. 82) e che Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e Panama erano Paesi già inseriti nell'elenco « B » allegato alla circolare ministeriale prot. M_TRA/PORTI/185 del 7 febbraio 2011, contenente la</p> <p>lista degli Stati le cui sole unità di bandiera sono equiparate alle navi nazionali ai fini della corresponsione della predetta tassa di ancoraggio nei porti italiani in ragione di accordi bilaterali. Per quanto riguarda l'Honduras, tale equiparazione non era concessa, né per le navi di bandiera, né per le unità operate dai prestatori honduregni di servizi di trasporto marittimo internazionale. La relazione tecnica rileva però che le navi honduregne che scalano i porti nazionali hanno un'incidenza minima e ininfluenza sulle minori entrate che derivano dall'equiparazione.</p> <p>Quanto all'equiparazione delle navi operate da armatori degli Stati firmatari dell'Accordo, la quantificazione degli effetti – già prodotti al momento di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo – risulta secondo la RT impossibile, non potendosi</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO E DELL'ALLEGATO III CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>conoscere in anticipo quale bandiera batteranno queste navi (né le caratteristiche tecniche delle stesse o del carico, parametri ai quali sono riferite le tasse portuali), che potrebbero essere, pertanto, equiparate a quelle nazionali oppure no. Nel primo caso, ovviamente, non si verificano effetti negativi sulle entrate erariali, essendo le navi già ricomprese nell'elenco di quelle equiparate. La relazione tecnica fa, comunque, presente che gli Stati le cui navi sono equiparate a quelle nazionali sono ormai più di 160, il che rende ormai improbabile l'arrivo nei porti di una nave « non equiparata ».</p> <p>Con riferimento <u>al minore gettito fiscale</u> derivante dall'attuazione dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), stante la trascurabile entità per effetto della compensazione derivante dal reciproco trattamento che sarà accordato alle navi italiane nei porti firmatari dell'Accordo, si rammenta che il legislatore ha già consentito in anticipo e definitivamente (legge 9 febbraio 1963, n. 82, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107), la possibilità di un minore gettito fiscale in ambito portuale in virtù della ratifica, da parte dell'Italia, di accordi internazionali che contemplino tale conseguenza.</p>
<p><b>Articoli 297</b> (gruppo di esperti), <b>312</b> (collegio arbitrale) e <b>331</b> (mediatore) <b>dell'Accordo</b></p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> - per quanto concerne gli oneri che potrebbero derivare dal gruppo di esperti di cui all'articolo 297, dall'eventuale ricorso al collegio arbitrale previsto dall'articolo 312 o al mediatore di cui all'articolo 331 dell'Accordo - evidenzia che le attività di attuazione dell'Accordo sono assicurate da personale appartenente alle istituzioni dell'Unione europea e da esperti appositamente scelti e nominati dal Consiglio di associazione (sempre previsto dall'Accordo stesso). Pertanto le relative spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio europeo senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di ciascun Stato membro e quindi anche di quello italiano.</p>
<p><b>Articoli 3 e 5, dell'Allegato III</b> disciplinano l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, con specifico riguardo all'assistenza su richiesta (articolo 3) e alla consegna e notifica di atti e documenti (articolo 5).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che dall'attuazione delle norme <u>non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica</u> in quanto le disposizioni in essi previste rientrano, nell'ottica di reciprocità, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>
<p><b>Articolo 6, dell'Allegato III</b>, prevede che le domande di assistenza vengano presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Se una domanda non corrisponde ai requisiti formali previsti, se ne può richiedere la correzione o il completamento, nel frattempo possono essere applicate misure cautelative.</p>	<p>Cfr.: <i>infra</i> (artt. 11 e 12).</p>
<p><b>Articolo 7, dell'Allegato III</b> disciplina l'esecuzione delle domande di assistenza tra le Parti in materia doganale. In particolare, viene previsto che i funzionari di una parte possono, previo accordo, presentarsi negli uffici dell'autorità interpellata al fine di ottenere</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> con riguardo <u>all'articolo 7, paragrafo 3</u> del Protocollo II (Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate all'acquisizione di informazioni) afferma che, al fine di acquisire le informazioni richieste all'autorità</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO E DELL'ALLEGATO III CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>informazioni sulle attività che possono costituire violazione della legislazione doganale (<u>paragrafo 3</u>) e che, mediante accordo tra l'autorità richiedente e quella interpellata, i funzionari nominati dall'autorità richiedente possano presenziare alle indagini amministrative (<u>paragrafo 4</u>).</p>	<p>interpellata, si prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di 2 dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli italiana a San Josè (Costa Rica) presso gli uffici dell'amministrazione doganale, per un periodo di 6 giorni per un onere quantificato in <b>8.420 euro</b> l'anno.</p> <p>Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.300 euro, spese di viaggio [3.000 euro (1 biglietto aereo a/r Roma – San Josè) x 2 persone + maggiorazione del 5 %, ex legge 836/1973];</li> <li>• 1.400 euro, spese di pernottamento [140 euro al giorno x 5 giorni x 2 persone];</li> <li>• 720 euro, spese di vitto (60 euro al giorno x 6 giorni x 2 persone).</li> </ul> <p>La <u>relazione tecnica</u> con riguardo <u>all'articolo 7, paragrafo 4</u> (Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte) afferma che al fine di essere presenti alle indagini condotte dall'autorità interpellata si prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di 2 dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a San Josè per 6 giorni per un onere quantificato in <b>8.420 euro</b> l'anno.</p> <p>Concorrono alla determinazione di tale onere voci di costo analoghe a quelle evidenziate con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3. L'onere ascrivibile all'art. 7 è pertanto valutato in complessivi <b>16.840 euro</b> annui.</p> <p>La <u>relazione tecnica</u> specifica, in premessa, che le previsioni di spesa illustrate valutano la spesa in termini annuali riferita, a scopo esemplificativo, ad un solo Paese, il Costa Rica. Come per altri atti della specie, infatti, laddove una Parte è l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'altra Parte è una molteplicità di Stati, ancorché rappresentati in un unicum, come l'America centrale in questo caso, si suole procedere alla quantificazione degli oneri per un singolo Stato, presupponendo l'omogeneità dei territori e, conseguentemente, dei parametri da stimare.</p>
<p><u>Articoli 11 e 12, dell'Allegato III</u> prevedono che un funzionario dell'autorità interpellata possa essere autorizzato a comparire in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie dell'Allegato (articolo 11). Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del Protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non sono dipendenti dei servizi pubblici (articolo 12)</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> con riferimento alle spese per la comparizione di testimoni o periti, quantifica una spesa annua complessiva quantificata in <b>3.320 euro</b> l'anno. In particolare si prevede il rimborso (ai sensi dell'articolo 12) delle spese di viaggio e di missione per 2 dirigenti della parte contraente, convocati in qualità di esperti e testimoni in Italia, per 3 giorni.</p> <p>Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.400 euro, spese di viaggio [1.200 euro (1 biglietto aereo a/r San Josè-Roma) X 2 persone (tariffa <i>economy</i>)];</li> <li>• 560 euro, spese di pernottamento [140 euro</li> </ul>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO E DELL'ALLEGATO III CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>al giorno (1 categoria non di lusso) x 2 giorni X 2 persone);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 360 euro, spese di vitto (60 euro al giorno X 3 giorni X 2 persone).</li> </ul> <p>L'onere ascrivibile all'art. 11 è pertanto valutato in complessivi <b>3.320 euro</b> annui.</p> <p>La <u>relazione tecnica</u> evidenzia, altresì, che l'<u>articolo 12</u> dell'Allegato esclude i rimborsi alla Controparte, tranne che per esperti e testimoni (inviati su richiesta dell'amministrazione estera) nonché per interpreti e traduttori che non dipendono dai pubblici servizi. Per tale motivo la relazione valuta, per l'<u>articolo 11</u>, il rimborso da corrispondere ai funzionari esteri inviati quali esperti o testimoni in Italia. Per quanto riguarda invece le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'<u>articolo 12</u>, queste non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'amministrazione. Del resto, l'<u>articolo 6, paragrafo 3</u>, dell'Allegato stabilisce l'uso di una lingua ufficiale o accettabile per la formulazione delle domande di assistenza e, al <u>paragrafo 4</u>, l'eventuale correzione o completamento delle stesse. Pertanto, nel caso in cui l'autorità richiedente fosse quella italiana e l'amministrazione estera interpellata rispondesse in spagnolo, nell'ottica della reciprocità si potrà sempre richiedere alla Controparte la traduzione in lingua inglese in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6.</p> <p><u>La relazione tecnica</u> specifica, in premessa, che le previsioni di spesa illustrate <u>valutano la spesa in termini annuali riferita, a scopo esemplificativo, ad un solo Paese</u>, il Costa Rica. Come per altri atti della specie, infatti, laddove una Parte è l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'altra Parte è una molteplicità di Stati, ancorché rappresentati in un <i>unicum</i>, come l'America centrale in questo caso, si suole procedere alla quantificazione degli oneri per un singolo Stato, presupponendo l'omogeneità dei territori e, conseguentemente, dei parametri da stimare.</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 3 del ddl di ratifica:</b> pone l'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 20.160 a decorrere dall'anno 2015, si provvede a carico delle proiezioni, per gli anni 2015-2017, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017. Inoltre, l'articolo medesimo prevede l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> evidenzia che per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del ddl di ratifica, i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.</p>



**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva, in generale, che l'Accordo contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a favorire la cooperazione ed il commercio tra le Parti, alcune delle quali assumono carattere programmatico. In proposito, si prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'UE e gli Stati dell'America centrale (con specifico riguardo all'operatività degli organi di cooperazione previsti dall'Accordo medesimo) non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri, fatte salve le spese di missione espressamente quantificate.

In merito ai profili dell'Accordo relativi all'Associazione tra UE e Stati dell'America centrale, la relazione tecnica rileva che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. La relazione tecnica non fornisce peraltro elementi a supporto di tale asserita compensatività. In proposito, appare quindi utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla quantificazione degli oneri per spese di missione, si evidenzia che la relazione tecnica, nel considerare le relative disposizioni (articolo 7, paragrafi 3 e 4 ed articolo 11 del protocollo concernente l'assistenza amministrativa reciproca), utilizza parametri (spese per il pernottamento, per il vitto e il viaggio) e criteri analoghi a quelli già utilizzati dalle relazioni tecniche riferiti ad altri Accordi di associazione, quali quelli con la Ucraina (AC 3053) e con la Georgia (AC 3131). In proposito non si formulano pertanto osservazioni. Va peraltro segnalato che la relazione tecnica allegata al testo in esame esplicitamente dichiara che la quantificazione è "riferita a scopo esemplificativo, a un solo Paese, il Costa Rica": tuttavia l'Accordo – a differenza dei precedenti - è stipulato con sei Paesi (Honduras, Costa Rica, Panama, Guatemala, El Salvador, Nicaragua). Andrebbe quindi verificato se la misura dell'onere, valutato in 20.160 euro, risulti adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti dell'Accordo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui,

provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" e, comunque, della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", appare opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere al comma 2 del medesimo articolo 3 il riferimento agli "oneri relativi alle spese di missione"<sup>2</sup>, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché di puntualizzare che il programma e la missione di spesa dianzi citati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in titolo, ad esclusione di

---

<sup>2</sup> Si veda, in tal senso, il rimborso delle spese per esperti e testimoni di cui all'articolo 11 dell'Allegato III dell'Accordo in esame.

quelle di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, per le quali si rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni sopra formulate.